

Educators in prison. Identity and learning valences embedded in the policies and organizational practices and behaviors

La professionalità rieducativa in carcere. Identità e valenze educative incorporate nelle policy, prassi e comportamenti organizzativi

Francesca Torlone^a

^a Università degli Studi di Firenze, francesca.torlone@unifi.it

Abstract

Professional identity of the legal and pedagogical professionals in prison settings has been greatly affected by transformations that have occurred over time in the culture of the penal and penitentiary system. The transition towards a *re-educating* culture of the prison system after the Second World War has highlighted a new identity, a new role. This is not always accompanied by new awareness and educational practices and behaviours. This paper intends to reconstruct the professional identity of the legal and pedagogical professionals and their role while working through a short normative excursus that over time accompanied its definition. The ability of professionals to construct the meaning of their educational job and role in prison is affected by the values, ethics and knowledge of each single professional. It is also affected by the social and working system they belong to. The more each professional is able to autonomously construct the sense of his/her own work and professional role, the clearer and more conscious acted his/her identity is. Explicit rules do not necessarily impact on that.

Keywords: identity; learning valencies embedded in prison settings; control; learning processes management.

Sintesi

Le trasformazioni occorse nel tempo nella cultura del sistema penale e penitenziario hanno inciso sull'identità professionale dei professionisti della funzionalità giuridico-pedagogica. Il passaggio verso una cultura *rieducante* del sistema-carcere nel secondo dopo-guerra ha messo in luce una nuova identità, un nuovo ruolo cui non sempre si accompagnano nuove consapevolezze e pratiche educative. Il contributo intende ricostruire l'identità di ruolo del funzionario giuridico-pedagogico attraverso un breve excursus normativo che ne ha accompagnato la definizione. Sulla capacità di costruirsi il senso del lavoro educativo in carcere incidono valori, etica, conoscenze del singolo professionista ma anche i sistemi sociali e lavorativi di appartenenza. Quanto più il professionista è in grado di costruire in autonomia il senso del proprio lavoro e del proprio ruolo professionale tanto più chiara e consapevolmente agita è la sua identità. Non è detto importi la presenza di teorie dichiarate.

Parole chiave: identità; valenze educative nel carcere; controllo; direzione di processi formativi.

1. Professionalità giuridico-pedagogica e senso della sanzione penale che ha accompagnato l'evoluzione storico-normativa

L'identità professionale rappresenta il risultato di processi di costruzione di senso di quel che un professionista fa, che maturano in cornici storiche, legislative, organizzative, socialmente e culturalmente determinate. È il senso che si apprende sul lavoro (Boffo, 2021) e nel lavoro. L'oggetto della nostra riflessione riguarda le componenti che delineano l'identità professionale dell'*educatore penitenziario* (dal 2010 denominato *funzionario della professionalità giuridico-pedagogica*), a partire da un breve excursus storico-normativo (riferito al contesto italiano), e i significati costruiti a livello sociale, organizzativo, individuale. L'evoluzione culturale, sociale e normativa della funzione della sanzione penale, sia rispetto al reo sia rispetto alla società civile, ha infatti accompagnato la costruzione della identità professionale di tale professionalità.

Iniziamo con il considerare le trasformazioni normative occorse a partire dall'emanazione della Carta Costituzionale (1948): essa rappresenta una rottura con la tradizione dei "modelli culturali penitenziari" (Di Gennaro, Breda, & La Greca, 1997, p. 3) e con il Codice Rocco di stampo fascista¹ che, forti di una impostazione retributiva della pena, consideravano le privazioni e le sofferenze fisiche un mezzo idoneo per punire e indurre l'ammissione dell'errore. Il carcere in questa prospettiva era una realtà-altra dalla società civile, con compiti punitivi e afflittivi in cui gli operatori rappresentavano la *longa manus* di un sistema retributivo che abbandonava il detenuto-reo ad uno stato di sottomissione e passivizzazione senza riconoscergli la possibilità di trasformarsi ed emanciparsi rispetto a condizioni di vita che avevano orientato comportamenti criminosi ed impedito il suo pieno sviluppo.

Tale prospettiva cambia nel tempo anche attraverso una evoluzione politica, culturale e sociale della funzione della sanzione penale, tesa a riconoscere ed interpretare le dinamiche evolutive dell'uomo, le potenzialità di emancipazione e di trasformazione delle sue condizioni di vita attraverso processi formativi auto- ed etero-diretti. Il reo non è delinquente in eterno né reo in modo irreversibile ma è prima di tutto soggetto partecipe di processi di apprendimento riflessivo e trasformativo riferiti a sé e alle condizioni che hanno dato origine alla sua condotta criminosa e alle sue aspirazioni di sviluppo (De Sanctis, 1975; Federighi, 1997). Il reo è chi, ostacolato nel suo "pieno sviluppo di persona umana" (art. 2 Costituzione), ha necessità di prendere consapevolezza degli impedimenti e delle condizioni educative che li determinano per attivare processi trasformativi che consentano di esercitare il diritto al proprio sviluppo intellettuale e alla realizzazione di sé nei contesti di vita, lavoro, detenzione. Durante l'espiazione della pena il detenuto-reo produce in questa prospettiva nuovi saperi, valori, comportamenti attraverso azioni con cui egli dà senso alla sua permanenza detentiva ed intende rimuovere le cause che lo hanno orientato al fatto-reato attraverso processi di apprendimento e di ridefinizione di significati, supportati dai professionisti del campo educativo. La funzione *rieducativa* di cui all'art. 27, co.3 della Costituzione italiana si inserisce in questo processo di *sense-making* (Weick, 1995) e di evoluzione e trasformazione individuale, sociale e culturale, riconosciuto in diverse occasioni anche dalla Corte Costituzionale²: essa pone di fronte alla necessità di

¹ Regio Decreto n. 1398/1930, entrato in vigore l'1 luglio 1931.

² Si indicano a titolo esemplificativo le storiche pronunce n. 204/1974; n. 119/1975; n. 102/1985; n. 169/1985; n. 282/1989; n. 186/1995 in cui la finalità del trattamento è identificata nel "promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti del condannato che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale".

costruire nuove identità per l'insieme dei professionisti chiamati a trasformare il periodo di detenzione in un periodo alimentato da continue opportunità di decostruzione, *error management*, rielaborazione – anche conflittuale – di nuove consapevolezze e da momenti di ricostruzione e validazione di prospettive che guidano e orientano azioni e comportamenti di chi ha commesso atti criminosi³. Il principio affermato nel secondo dopo guerra a livello costituzionale è il punto di approdo di un dibattito che, nel rifiutare l'immodificabilità dell'uomo (si pensi alle teorie criminologiche lombrosiane) ma anche la crudeltà della detenzione, le pene corporali, le sofferenze fisiche, come espedienti punitivi, riconosceva nei trattamenti conformi al senso di umanità e al fine della rieducazione il senso ultimo della pena. L'interpretazione evolutiva del disposto di cui all'articolo 27, co.3 della Costituzione e la correlata concezione finalistica della sanzione penale, alimentata da innovazioni provenienti dai vari campi disciplinari (sociologia, pedagogia, antropologia, psicologia, psichiatria, filosofia, criminologia), continuarono a subire negli anni ulteriori variazioni nei significati socialmente costruiti, nelle modalità di espiazione della pena, nella definizione di professionalità dedicate alla *rieducazione* dei ristretti. La cultura giuridica iniziò ad alimentarsi di modelli e teorizzazioni utili alla concettualizzazione e operazionalizzazione dei processi di *rieducazione* e di una nuova cultura pedagogica tesa a promuovere l'autonomia dell'essere umano, il suo completo, integrale e libero sviluppo (Borghi, 1962; De Sanctis, 1975; 1979) e a coniugare l'educazione del soggetto ai contesti di apprendimento ovvero all'azione intenzionale che rafforza e accelera il processo di produzione di uomini nuovi.

Si dovranno attendere quasi 30 anni per vedere riconosciuto in una legge ordinaria il ruolo professionale dell'*educatore per adulti* negli istituti di prevenzione e di pena (Ordinamento Penitenziario di cui alla L. n. 354/1975, detta anche Riforma Penitenziaria, artt. 80 e 82). Fino al 1975 coesistevano testi normativi contraddistinti da linguaggi giuridico-educativi diversi, concepiti in contesti storici, sociali e politici diversi e antitetici. L'artefatto normativo affermatosi negli anni '70 rappresenta la massima espressione del finalismo rieducativo della pena, sia essa carceraria che alternativa ad essa, ed il riconoscimento di professionalità *dedicate*, specializzate nel *trattamento* e nell'*osservazione scientifica della personalità del detenuto*. La portata riformatrice dell'Ordinamento Penitenziario (O.P.) consiste nell'aver codificato le valenze educative del contesto penitenziario – legate, tra l'altro, all'edilizia penitenziaria, ai locali di soggiorno e pernotta, alla dotazione di vestiario, igiene personale, alimentazione, spazi all'aperto, servizi medico-sanitari – il potenziale formativo di essi, oggetto di progettualità educativa da parte di specialisti, fondata sul principio innovatore dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio. La legge del 1975, nel dichiarato delle disposizioni che la attraversano, ci restituisce una nuova immagine di detenuto, soggetto *trasformabile e trasformatore*, titolare di diritti, anche educativi e formativi⁴, che egli esercita con il supporto e la guida degli operatori del sistema penitenziario. Nuovo è anche il rapporto tra questi ultimi e il detenuto, fondato su azioni *trattamentali* volontarie, condivise, volte alla revisione critica di comportamenti delittuosi

³ Escludiamo in questo contributo i casi di errori giudiziari che mutano la prospettiva di analisi delle professionalità del sistema penitenziario.

⁴ Ci riferiamo non tanto al diritto alla alfabetizzazione, all'istruzione universitaria o alla formazione professionale, pure importanti e mai sufficienti, quanto all'insieme dei diritti che, nel loro esercizio effettivo, consentono al soggetto di formarsi nelle sue componenti emotive, percettive, sensomotorie, razionali e di costruirsi propri strumenti di interpretazione e trasformazione della realtà (colloqui, salute, lavoro, estetica, alimentazione, relazioni interne ed esterne, accesso a opportunità formative, lavorative, sportive, religiose, etc.).

e delle ragioni ad essi connesse e alla progettazione di nuove linee di azione. Il diritto però, prima di essere norma, è valore e comportamento agiti nei contesti penitenziari e nelle relazioni sociali. Evoluzione normativa e processi educativi e di apprendimento sociale spesso non si contaminano adeguatamente né si alimentano affinché i professionisti dell'educazione penitenziaria e i consociati tutti riconoscano nella norma, nel diritto formale, la formalizzazione di una identità matura, consapevole, agita. Nonostante l'approccio innovativo dell'Ordinamento Penitenziario relativo sia ai momenti dell'esecuzione penale interpretati in chiave *rieducativa* sia alla professionalità dell'*educatore degli adulti* dedicato a garantire la funzione costituzionalmente garantita, la pratica professionale stenta ancora ad allinearsi con i precetti normativi. Il sistema delineato dall'Ordinamento Penitenziario del 1975 intercetta infatti le componenti del sistema-carcere e le loro potenzialità educative quali fonti di apprendimenti e disapprendimenti, di educazione e di diseducazione, sia per i detenuti da *ri-educare* sia per il personale che gravita nell'istituzione penitenziaria sia infine per l'intera collettività. Intercetta inoltre le funzioni del ruolo professionale dell'*educatore degli adulti* che afferiscono l'area educativa e formativa, limitandole però alla *osservazione scientifica* di équipe finalizzata alla progettazione e gestione degli *elementi del trattamento* intesi nella sola loro dimensione formale e non formale: istruzione, lavoro, religione, attività culturali, ricreative e sportive, contatti con il mondo esterno e con la famiglia (art.15 O.P.). Quello che manca nella elaborazione normativa è da un lato il riconoscimento dell'area di competenza di un educatore, correlata alla gestione di ogni momento della vita carceraria come elemento fondante del *trattamento* per i suoi possibili effetti educativi e diseducativi sui detenuti; dall'altro la funzione dell'*educatore degli adulti* connessa alla capacità di dirigere, coordinare, gestire, valutare tutti i processi educativi dei detenuti alla stregua di un direttore didattico o di un coordinatore di *adult learning programme*.

2. Identità e valenze educative incorporate nell'esercizio della professione del funzionario giuridico-pedagogico

Pur nei limiti correlati alla dimensione pedagogica della professione giuridico-pedagogica scarsamente valorizzati, la Riforma dell'Ordinamento Penitenziario rappresenta una indiscussa novazione sostanziale sia in relazione alla concezione finalistica della pena e ai professionisti ad essa dedicati, sia in ordine alla introduzione delle misure alternative, sia infine alla modalità di produzione legislativa che dà conto di una rinnovata sensibilità politica, istituzionale, sociale: la scelta di ricorrere allo strumento della legge ordinaria per inquadrare la cornice organizzativa e funzionale del carcere, le professionalità ivi impiegate e le funzioni svolte, nonché la posizione del detenuto negli istituti. Non più un Regolamento⁵ ma una legge che conferisce un riconoscimento, anche culturale, pregnante al senso della rieducazione, a come essa possa convertirsi in pratica penitenziaria, alle professionalità a ciò dedicate quanto a loro compiti, ruoli, responsabilità nella gestione della quotidianità del *trattamento*. Ai fini del nostro ordinamento giuridico e dei principi che regolano la convivenza dei consociati, il *trattamento* è ovunque e ogni istante della giornata di operatori, professionisti, detenuti ha una finalità *trattamentale* perché avversa o favorevole alla produzione di risultati educativi e formativi a carattere trasformativo e alla costruzione di significati che orientano vita e comportamenti del detenuto. Servono professionisti in grado di intercettare il "quid educativo" (Federighi, 2016, p. 66)

⁵ Regio Decreto n. 787/1831, Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena.

incorporato in ogni esperienza che l'istituto fa svolgere a ciascun detenuto⁶ e che rispetto a ciascun detenuto coinvolto agisce in modo diverso sul suo divenire producendo – o meno – effetti trasformativi. Le valenze educative ci sono: guidarle, porle sotto controllo da parte del personale e orientarle verso i risultati trasformativi attesi dall'istituzione penitenziaria è una sfida cui una professionalità esperta nel campo pedagogico (oltre che giuridico) è in grado di fare fronte.

Non esiste esperienza in carcere che sia *educativa e trasformativa* di per sé, in quanto le valenze educative incorporate in ogni esperienza carceraria necessitano di essere individuate e gestite con intenzionalità educativa da parte del professionista specializzato in campo giuridico-pedagogico. Il legislatore del 1975 sembra avesse chiara questa prospettiva; meno chiara essa è stata in chi avrebbe dovuto implementarla in modelli e cultura dell'istituzione penitenziaria. La stessa permanenza del termine trattamento – di stampo positivisticò – resta per la penologia internazionale poco chiaro, per la andragogia penitenziaria di difficile allineamento con un approccio trasformativo alla analisi della professionalità giuridico-pedagogica.

Le innovazioni del 1975 rimasero quindi ingabbiate in un quadro di compatibilità con un ordinamento e una cultura organizzativa e sociale che continuavano ad avere come interesse principale la custodia e la sicurezza degli istituti. Le prime assunzioni in ruolo del 1979 danno conto di una professionalità contrastata perché non chiara né definita rispetto alle altre che si erano consolidate nel sistema-carcere. Tali limitazioni culturali e sociali impedirono al diritto alla rieducazione dei detenuti di rendersi diritto vivente e praticato nella quotidianità della vita penitenziaria. Sono anni in cui si affermano approcci teorici della pedagogia emancipativa e critico-trasformativa, del socio-costruttivismo, del realismo pedagogico. Tali approcci solo in nuce sembra siano stati considerati dagli estensori del testo legislativo. I contenuti della professione educativa in carcere vengono in esso correlati a:

- definizione delle *modalità del trattamento* all'interno del team degli operatori;
- definizione delle azioni punitive nel team del consiglio di disciplina;
- cura dell'organizzazione di attività culturali, ricreative e sportive;
- monitoraggio della fruizione dei permessi;
- partecipazione alla osservazione scientifica della personalità dei detenuti;
- definizione del trattamento rieducativo individuale o di gruppo mediante il coordinamento della loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione, interno ed esterno;
- promozione e presidio dei servizi bibliotecari e di distribuzione delle risorse culturali (libri, riviste, giornali).

Tanto basterebbe per riconoscere la specificità del ruolo professionale del funzionario giuridico-pedagogico, legato non solo – e non tanto – a responsabilità organizzative e gestionali nell'ambito di esperienze formali e non formali di apprendimento per detenuti, quanto soprattutto a funzioni che afferiscono all'area della programmazione, della progettazione, della gestione intenzionale di azioni educative che promuovano processi

⁶ Dal momento dell'induction, dell'accoglienza, alla comunicazione della imputazione, immatricolazione, accesso al servizio dei Nuovi Giunti, ingresso in camera di pernottamento, proposta del programma trattamentale, approvazione o diniego di un permesso o di una opportunità lavorativa, fino alla uscita dall'istituto di pena.

individuali e collettivi di costruzione di senso attraverso cui i detenuti producano nuovi apprendimenti, nuove consapevolezze, nuovi comportamenti *while serving time*. La dimensione operativa e gestionale della professione educativa in carcere resta tuttavia quella prevalente nella cultura individuale, organizzativa e sociale.

Nel percorso normativo volto a rendere operativo il principio costituzionale della pena *rieducativa e risocializzante* di rilievo risulta essere il processo legislativo che ha in parte modificato l'assetto inizialmente proposto dal legislatore del 1975. A dieci anni di entrata in vigore della Riforma Penitenziaria si assiste infatti ad un ulteriore cambio di rotta. La legge Gozzini (L. n. 663/1986), emanata a supporto del *riduttivismo carcerario*, rappresenta un punto di equilibrio tra due istanze diversificate: l'una volta a promuovere la sicurezza interna ed esterna, l'altra volta a proiettare progressivamente il trattamento *rieducativo* individualizzato del detenuto oltre le mura degli istituti, per evitare la prisonizzazione, l'effetto criminogeno, deformativo e depersonalizzante dell'esperienza detentiva e recuperare le valenze educative di segno positivo delle esperienze esterne. Le misure alternative alla detenzione, già previste nella normativa del 1975 e potenziate con la novella del 1986, vengono concesse, anche indipendentemente dalla osservazione scientifica del detenuto. L'emergenza legata all'utilizzo delle sostanze stupefacenti e l'esplosione di terrorismo, criminalità organizzata ed eversione richiamarono alla necessità di ulteriori interventi legislativi che potenziassero l'esecuzione penale esterna per i rei di delitti meno gravi e intensificassero la repressione penale per i rei maggiormente pericolosi.

Le professionalità dell'area trattamentale in questa rinnovata cornice perdono di ruolo poiché viene meno il sinallagma osservazione-trattamento-rieducazione. L'attenzione a decarcerizzare la popolazione detenuta per il fenomeno del sovraffollamento era superiore rispetto alla necessità di attenzionare la persona del reo nelle sue peculiarità personologiche, caratteriali, motivazionali, valoriali; fatti e comportamenti assunti dal soggetto diventano il focus che giustificano disposizioni di scarcerazione o incarcerazione. Il piano trattamentale, fondato sulla analisi di problemi e bisogni del detenuto e del percorso di apprendimento trasformativo da lui assunto nella vita penitenziaria, svolta dal professionista dell'area pedagogica e perno centrale della riforma del 1975, cede con la novella del 1986 il posto alla valutazione del magistrato di sorveglianza sul comportamento. La funzione *rieducativa* del momento detentivo viene per lo più snaturata in modo strumentale rispetto ad esigenze di deflazione della popolazione carceraria. L'oggetto dell'attività conoscitiva della magistratura di sorveglianza è rappresentato da riscontri fattuali forniti dal personale di polizia o da operatori dei servizi sociali, sostituendo in questo modo la relazione di sintesi dell'équipe di osservazione e trattamento soprattutto nel caso di concessione delle misure alternative *ab initio*. La centralità del detenuto, dei suoi bisogni, delle sue contraddizioni, delle sue aspirazioni emancipatorie, alla base del progetto rieducativo disegnato ad hoc dai professionisti del trattamento, lascia spazio a valutazioni discrezionali della magistratura di sorveglianza su condotte assunte dal detenuto, scollegate a momenti di osservazione, analisi, progettualità educativa. La funzione rieducativa è principalmente in capo alla magistratura di sorveglianza, privata di elementi conoscitivi derivanti dal lavoro di analisi e di osservazione del funzionario giuridico-pedagogico nella quotidianità di comportamenti, azioni, relazioni del detenuto.

Negli anni '90, a seguito delle profonde trasformazioni sociali e demografiche, all'aumento della micro-criminalità e dei fenomeni migratori, alle politiche di lotta alla popolazione straniera clandestina, si assiste ad un nuovo periodo di sovraffollamento carcerario ed incremento di detenuti di nazionalità straniera. In questo quadro si registra nel 1998 un ulteriore intervento normativo, la L. n. 165/1998 (legge Simeone-Saraceni), volto a rendere

più agevole l'accesso alle misure alternative e allo stesso tempo a conseguire effetti deflattivi nella popolazione penitenziaria. Questo e ulteriori interventi normativi, in costante discussione in sede parlamentare, volti al potenziamento delle misure alternative e al riconoscimento di responsabilità educative a soggetti esterni al sistema penitenziario intramurario – anche in considerazione di sanzioni giudiziarie verso l'Italia (cfr. sentenza Torreggiani) –, rischiano di spostare l'oggetto di analisi e studio e di non risolvere il problema identitario che riguarda ogni professionista che sia chiamato a costruire condizioni che non inducano comportamenti delittuosi in chi sconta una pena lieve al di fuori del sistema penitenziario.

In questo clima il nuovo Regolamento di Esecuzione dell'O.P. (Decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000) e le circolari del DAP⁷ hanno riempito di contenuti e profilamenti il ruolo professionale del funzionario giuridico-pedagogico, anche in relazione agli altri operatori con cui interagisce. Il primo è ispirato ai principi pedagogici della rieducazione, intesa come “processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale” (D.P.R. n. 230/2000, art. 1). Ci si *rieduca* attraverso la creazione delle condizioni necessarie per essere rieducato ovvero attraverso la modificazione delle cause che hanno creato tale bisogno. Le seconde dettagliano alcuni dei contenuti professionali tipizzanti, quali la rilevazione e l'analisi dei bisogni del detenuto, la costruzione del progetto educativo, lo sviluppo di networking tra risorse e servizi presenti sul territorio per lo sviluppo del progetto individuale del trattamento, il coordinamento del volontariato, l'organizzazione del lavoro intra ed extra-murario dei detenuti, la segreteria tecnica del Gruppo di Osservazione e Trattamento. Tutte queste azioni professionali consentono di definire il funzionario giuridico-pedagogico il “perno di tutte le attività connesse all'osservazione e alla realizzazione dei progetti individualizzati di trattamento” (Ministero della Giustizia-Direzione Amministrazione Penitenziaria, 2010). È corretto definirlo “il perno dell'organizzazione delle attività di osservazione e di trattamento” (Canepa & Merlo, 1996, p. 77), una “figura-chiave dell'istituzione carceraria” (Sartarelli, 1998, p. 217) con “ruolo propulsivo nella progettazione pedagogica dell'istituto” (Ministero della Giustizia-Direzione Amministrazione Penitenziaria, 2010) ma non tanto perché *organizza* le attività risocializzanti o perché fa da tramite con l'esterno. La essenzialità del suo expertise *pedagogico* – oltre che *giuridico* – risiede nella sua capacità di “rendere educativo il momento della punizione senza ridurlo a mero momento di neutralizzazione, segregazione, parcheggio ozioso ed ‘incapacitante’ di chi la subisce” (Torlone, 2016, p. XVII) e di superare la “cultura patibolare” (Pavarini, 2012) di cui rischiano di essere intrisi i significati delle azioni professionali degli operatori. Costruire e gestire il progetto educativo individualizzato (Ministero della Giustizia-Direzione Amministrazione Penitenziaria, 2010), anche attraverso attività di coordinamento delle azioni di tutto il personale addetto alle attività di rieducazione, richiama aree di competenza pedagogiche che vanno ben oltre un ruolo professionale burocrate e operativo. Il funzionario giuridico-pedagogico, nella prospettiva delle previsioni normative (L. n. 354/1975; D.P.R. n. 234/2000; Ministero della Giustizia-Direzione Amministrazione Penitenziaria, 2010), non è un *operatore amministrativo* ma è lo specialista del trattamento e dell'osservazione scientifica: nel suo ruolo è lui/lei il professionista in grado di attivare

⁷ Si segnalano a titolo esemplificativo le Circolari del Ministero della Giustizia-Direzione Amministrazione Penitenziaria degli anni 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2011.

processi educativi per contestualizzare l'azione criminosa all'interno di un percorso di trasformazione e crescita di comportamenti e conoscenze ad essi legati.

Nella prospettiva retributiva e rieducativa della pena, ad oggi vigenti nel nostro ordinamento, l'identità del funzionario giuridico-pedagogico riteniamo debba essere collegata alla sua capacità di immaginare e creare azioni volte ad attivare nel detenuto percorsi di riflessività e di analisi dell'errore commesso attraverso i quali favorire la crescita del detenuto-reo *in apprendimento*, la sua conquista di autonoma contezza dell'illecito cagionato, la produzione di nuove consapevolezze, l'attuazione delle condizioni per non reiterare la condotta illecita. Il suo ibridismo professionale e la sua azione di coordinamento e mediazione consentono di creare le condizioni per attivare azioni educative favorevoli a processi di costruzione di senso dell'esperienza detentiva e di apprendimento trasformativo o, per riprendere il lessico costituzionale, di rieducazione.

Concludiamo questo breve excursus normativo menzionando i lavori degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale (2016): modelli organizzativi adottati negli istituti, cultura della sanzione penale, formazione dei professionisti, identità agite rappresentano ancora alcuni dei punti deboli di un sistema che stenta ad innovarsi e allinearsi ai precetti normativi originati dai padri della Costituzione, fatta eccezione di esperienze virtuose che pure esistono nel panorama penitenziario nazionale. La *gestione burocratica dei processi*, la *irriflessività* che caratterizza la pratica professionale, la scarsa o mancanza di identità, dovrebbero indurre nuove riflessioni che diano seguito alle indicazioni che vedono nella figura di un *direttore*, con funzioni di coordinamento dell'area giuridico-pedagogica (Tavolo 9 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, 2016), una rinnovata professionalità, in grado di costruire percorsi realmente educativi in ogni momento di espiazione della pena *intra moenia*, in grado di originare valenze educative di segno positivo volte ad abbattere la durata della *integration window* (Marbach, Hainmueller, & Hangartner, 2018)⁸.

3. Conclusioni. Per una rinnovata identità del funzionario giuridico-pedagogico

Il funzionario della professionalità giuridico-pedagogica è uno dei professionisti operanti per la formazione degli adulti, borghianamente intesa, ovvero è colui/colei che ha la capacità di controllo e gestione delle valenze educative di ogni componente del sistema di attività in cui è inserito e delle conseguenze formative e deformative che ciascuna componente produce sui processi di emancipazione dei detenuti e sui processi di creazione di senso del proprio *essere formatore*. Il funzionario, grazie alla sua competenza in campo *pedagogico*, è lo specialista del trattamento, ovvero colui/colei che – superando approcci di stampo psichiatrico - garantisce la qualità educativa delle esperienze che scandiscono la vita di ogni detenuto durante il periodo di espiazione della pena in carcere. Ciascuna di queste esperienze è importante in prospettiva *rieducativa* perché incide sul normale

⁸ Non si tratta tanto, a nostro avviso, nella prospettiva del detenuto, di “moltiplicare le situazioni e le sollecitazioni, giocando sulla pluralità delle esperienze, in modo da fargli sperimentare l'esistenza e il valore di prospettive esistenziali e sociali fino a quel momento sconosciute o non tenute in debita considerazione per se stessi” (Mancaniello, 2017, p. 372), quanto piuttosto di essere in grado di creare, predisporre, inventare esperienze, anche punitive, che abbiano finalità educativa e trasformativa rispetto al singolo detenuto e in considerazione della sua percorso di vita per velocizzare processi di apprendimento trasformativo e di reinserimento.

percorso evolutivo-trasformativo del detenuto. Il rischio è che, mancando professionisti del sistema-carcere in grado di intercettare e gestire il *quid educativo* di tali esperienze in prospettiva di apprendimento trasformativo, intervengano altre relazioni, altri soggetti a dare un *senso educativo* a tali esperienze e ad orientare il potere di risposta che ogni detenuto elabora. Lasciare al solo personale di sicurezza o, ancora più problematico, alla fitta rete di relazioni che matura tra la popolazione dei ristretti, la gestione educativa di azioni, relazioni, significati vuol dire abdicare in favore di altri a responsabilità educative che richiedono la capacità di trasformare una esperienza in una azione educativa generata dall'istituto penitenziario.

Riferimenti bibliografici

- Boffo, V. (2021). Il processo formativo embedded nei luoghi di lavoro: pensare l'implicito. In F. Torlone, *La formazione incorporata nei contesti lavorativi* (pp. 9-13). Firenze: FUP.
- Borghi, L. (1962). *Educazione e sviluppo sociale*. Firenze: La Nuova Italia.
- Canepa, M., & Merlo, S. (1996). *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*. Milano: Giuffrè.
- De Sanctis, F. M. (1975). *Educazione in età adulta*. Firenze: La Nuova Italia.
- De Sanctis, F. M. (1979). *Educazione permanente*. Firenze: La Nuova Italia.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà* (G.U. n. 195 del 22-08-2000).
- Di Gennaro, G., Breda, R., & La Greca, G. (1997). *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*. Milano: Giuffrè.
- Federighi, P. (1997). Le teorie critiche sui processi formativi in età adulta: tendenze e aspetti problematici nei principali orientamenti contemporanei. In P. Orefice, *Formazione e processo formativo. Ipotesi interpretative* (pp. 29-58). Milano: FrancoAngeli.
- Federighi, P. (2016). Educazione degli adulti e università. Le origini nella scuola fiorentina. In F. Cambi, P. Federighi, & A. Mariani (Eds.), *La pedagogia critica e laica a Firenze: 1950-2015* (pp. 59-76). Firenze: FUP.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354. *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* (G.U. n. 212 del 09-08-1975-Suppl. Ordinario).
- Legge 10 ottobre 1986, n. 663. *Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* (G.U. n. 241 del 16-10-1986 – Suppl. Ordinario).
- Legge 27 maggio 1998, n. 165. *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla Legge 26 luglio 1975, no. 354 e successive modificazioni* (G.U. n. 124 del 30-05-1998).
- Mancaniello, M. R. (2017). La professionalità educativa in ambito penitenziario: l'Educatore e il suo ruolo pedagogico. *Studi sulla Formazione*, 2(20), 365–374.

- Marbach, M., Hainmueller, J., & Hangartner, D. (2018). The long-term impact of employment bans on the economic integration of refugees. *Science Advances*, 4, 1–6.
- Ministero della Giustizia-Direzione Amministrazione Penitenziaria (2001). Circolare n. 3554/6004 del 28.5.2001. *Costituzione, assetto organizzativo e funzionalità delle aree educative nei Provveditorati e negli Istituti*.
- Ministero della Giustizia-Direzione Amministrazione Penitenziaria (2003). Circolare n. 3593/6043 del 9.10.2003. *Le aree educative degli Istituti*.
- Ministero della Giustizia-Direzione Amministrazione Penitenziaria (2004). Circolare GDAP-0376744-2004 del 20.10.2004. *Gli Uffici del Trattamento Intramurale dei Provveditorati. Settore Osservazione e Trattamento*.
- Ministero della Giustizia-Direzione Amministrazione Penitenziaria (2005). Circolare GDAP-0217584-2005 del 14.06.2005. *L'area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale*.
- Ministero della Giustizia-Direzione Amministrazione Penitenziaria (2007). Circolare GDAP-0181045-2007 del 6.6.2007. *I detenuti provenienti dalla libertà: regole di accoglienza. Linee di indirizzo*.
- Ministero della Giustizia-Direzione Amministrazione Penitenziaria (2010). Circolare GDAP-0438879-2010 del 27.10.2010. *Operatività del Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica*.
- Ministero della Giustizia-Direzione Amministrazione Penitenziaria (2011). Circolare GDAP-0024103-2011 del 20.1.2011. *Progetto di Istituto: evoluzione del Progetto Pedagogico. Linee di indirizzo per l'anno 2011*.
- Ministero della Giustizia (2016). *Stati Generali dell'Esecuzione Penale. Documento finale*. https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/documento_finale_SGEP.pdf (ver. 20.02.2023).
- Pavarini, M. (2012). *La cultura patibolare della sinistra*. <https://www.dirittiglobali.it/2012/04/la-cultura-patibolare-della-sinistra/> (ver. 20.02.2023).
- Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 787. *Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena*. (GU n.147 del 27-06-1931 - Suppl. Ordinario n. 147).
- Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. *Approvazione del testo definitivo del Codice Penale* (G.U. n. 251 del 26-10-1930).
- Sartarelli, G. (1998). Riflessioni sulla formazione e sul ruolo dell'educatore penitenziario. *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1(3), 214-231. <http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/24948.pdf>» (ver. 20.02.2023).
- Torlone, F. (Ed.) (2016). *Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti*. Firenze: FUP.
- Torlone, F., & Federighi, P. (2020). Lavoro e apprendimento trasformativo in carcere. *Educational Reflective Practices*, 2, 5–36.
- Weick, K. E. (1995). *Sensemaking in organizations*. Thousand Oaks, CA: Sage.